



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA
Sede di Catanzaro**

Via De Gasperi, 76/B – 88100 Catanzaro – Tel. 0961-531411 - Fax 0961-5314249

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE DEL 26-04-2019, n. 5

Oggetto: Revoca contratti di manutenzione impianti - ditta I.T.E.C. SRL

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “*Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*”;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2012;

VISTA la direttiva n. 3 del 19 giugno 2017 del Segretario generale della Giustizia amministrativa, concernente l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. del 29 gennaio 2018;

VISTI il Piano per la prevenzione della corruzione della Giustizia Amministrativa per il triennio 2017- 2019, adottato con decreto n. 18 del 7 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio di Stato, e l'Atto di aggiornamento, per il triennio 2018-2020, adottato con decreto n. 13 del 9 febbraio 2018 dal Presidente del Consiglio di Stato;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Codice dei contratti pubblici*” e s. m. i.;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;

VISTO l'articolo 29 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente i “*Principi in materia di trasparenza*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

VISTO L'art. 80, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale “*Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia*”.

VISTA la norma di cui all'art. 94 comma 2 del D.Lgs n. 159/2011 che dispone "*qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.*"

VISTO - la nota prot. n° 0010884 del 06.03.2019 con la quale la Prefettura di Vibo Valentia ha trasmesso provvedimento interdittivo dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nei confronti della società I.T.E.C. SRL, corrente in Vibo Valentia;

PRESO ATTO che la società I.T.E.C. SRL è risultata aggiudicataria, a seguito di RDO n. 1787377 e n. 1787503 del 2017, rispettivamente, dei servizi di manutenzione degli impianti di raffrescamento e idrico per il biennio 2018-2019 di questo Tribunale;

PRESO ATTO che si è immediatamente proceduto a contattare le ditte che si sono collocate al secondo posto della graduatoria delle suddette RDO e che le stesse si sono dichiarate disponibili a proseguire le forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti in sede di aggiudicazione;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni e di garantire la correttezza delle registrazioni contabili, si procederà alla revoca dei contratti in essere con la società I.T.E.C. SRL a far data dal 01/05/2019;

CONSIDERATO che si procederà con decreto ad affidare la fornitura dei suddetti servizi alla seconda ditta collocata in graduatoria;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- 1) Revocare, a far data dal 01/05/2019, tutte le aggiudicazioni di procedure a favore della società I.T.E.C. SRL, procedendo, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni, ad affidare, dal 01/05/2019 fino al 31/12/2019, le forniture dei servizi già assegnati alla società I.T.E.C. SRL alle seconde aggiudicatarie delle procedure espletate, per come meglio specificato in parte narrativa.
- 2) Notificare la presente determina al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, alla Prefettura di Vibo Valentia ed alle ditte interessate.
- 3) Precisare che la documentazione dell'istruttoria richiamata nella presente deliberazione è agli atti presso la Segreteria del TAR Calabria, Catanzaro;

La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa - Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Catanzaro, 26/04/2019

Il Segretario Generale
Pasquale Alvaro